

REGOLAMENTO (CEE) N. 2006/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, dal regolamento (CEE) n. 1957/87 del Consiglio⁽⁷⁾;considerando che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio⁽⁸⁾; che il regolamento (CEE) n. 1826/87 della Commissione, del 29giugno 1987, recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli⁽⁹⁾ ha prorogato l'importo dell'aiuto in vigore il 30 giugno 1987 e ha sospeso le prefissazioni nel periodo compreso tra il 1° e il 7 luglio 1987; che per consentire il normale funzionamento del mercato è opportuno procedere ad una nuova fissazione dell'importo dell'aiuto;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che devono essere prese misure transitorie, in virtù delle quali, tra il 1° luglio 1986 e il 30 dicembre 1987, l'aiuto è concesso solamente ai lupini dolci raccolti e trasformati in Spagna o sul territorio degli altri Stati membri; che, fatta salva l'adozione del regolamento della Commissione che prevede le misure transitorie in questione, è opportuno non fissare nessun aiuto per il periodo e per i prodotti in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti; che tale adeguamento, che può essere differenziato a seconda che si tratti di piselli, di fave e di favette o di lupini dolci, non può tuttavia essere superiore al risultato del calcolo definito all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2049/82⁽¹⁰⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹¹⁾⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987,⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987.⁽⁹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1464/86 consegnati a Rotterdam;

considerando che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, in conformità all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82, nel caso in cui nessuna offerta e nessuna quotazione possano essere prese in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte e dalle quotazioni dei panelli di soia ottenuti dalla trasformazione nella Comunità dei grani di soia, nonché dalle offerte e dalle quotazioni dei prodotti concorrenti sul mercato mondiale; che in questo caso devono essere prese in considerazione le quotazioni e le offerte più favorevoli:

- dei panelli di soia alla rinfusa, ottenuti dalla trasformazione dei grani di soia nella Comunità e consegnati a Rotterdam;
- degli altri panelli oleosi sul mercato mondiale, eventualmente adattate, per tener conto della differenza tra il loro valore e il valore dei panelli di soia;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3540/85, la validità del certificato di aiuto fissato in anticipo è limitata alla fine del sesto mese successivo al mese di presentazione della domanda di certificato; che, in caso di fissazione anticipata, l'importo dell'aiuto è adeguato in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82; che, per quanto concerne i prodotti in questione, l'importo dell'aiuto è adeguato tenendo conto,

in particolare, dell'importo correttore definito all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3540/85; che l'importo correttore può essere adeguato alle condizioni previste dall'articolo 26 di questo stesso regolamento;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato due volte al mese in modo che sia garantita la sua applicazione il 1° ed il 16 di ogni mese; che l'aiuto può essere modificato nell'intervallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1987 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 8 luglio 1987 1986

(in ECU/100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Piselli, fave e favette :							
a) utilizzati in Spagna	12,821	12,857	13,037	13,252	13,432	13,612	13,792
b) utilizzati in Portogallo	12,514	12,551	12,731	12,948	13,128	13,308	13,488
c) utilizzati in un altro Stato membro	12,927	12,962	13,142	13,357	13,537	13,717	13,897
2. Lupini dolci :							
a) raccolti ed utilizzati in Spagna	14,497	14,544	14,544	14,592	14,592	14,592	14,592
b) raccolti in un altro Stato membro e							
— utilizzati in Portogallo	15,659	15,709	15,709	15,758	15,758	15,758	15,758
— utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	16,210	16,257	16,257	16,304	16,304	16,304	16,304